

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2012  
130/2012/R/EEL**

**INCLUSIONE, NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA, DEGLI IMPIANTI DI SOCIETÀ RICHIEDENTI E MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 APRILE 2010, ARG/ELT 52/10**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 aprile 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario n. 176, del 31 luglio 2009 (di seguito: legge 99/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la lettera dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 14 aprile 2010 (prot. Autorità n. 15461);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2010 (prot. Autorità n. 17619);
- la comunicazione pervenuta dalla società SE.CO.SV.IM. S.r.l. (prot. Autorità n. 33482 del 21 dicembre 2011);
- la comunicazione pervenuta dalla società Unilever Italia Manufacturing S.r.l. (prot. Autorità n. 7286 del 9 marzo 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza in quanto:
  - a) rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle reti interne d'utenza e dei relativi gestori;
  - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto:
    - un primo elenco di reti elettriche per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle reti interne d'utenza, essendo conformi a tutte le condizioni a tal fine previste dalla legge 99/09,
    - un secondo elenco, costituito da reti con obbligo di connessione di terzi che sarebbero considerate reti interne d'utenza se non vigesse la previsione dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge 99/09, il quale ha previsto per tali reti l'assenza dell'obbligo di connessione di terzi;
  - con lettera del 14 aprile 2010, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico copia conforme della deliberazione ARG/elt 52/10, precisando, tra l'altro, che al fine di salvaguardare e non discriminare situazioni imprenditoriali ormai consolidate, l'Autorità riterrebbe assimilabili le reti con obbligo di connessione di terzi, di cui al secondo elenco alle reti interne d'utenza;
  - con lettera del 4 maggio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riscontrato la lettera dell'Autorità del 14 aprile 2010, concordando con la proposta di includere le reti con obbligo di connessione di terzi, di cui al secondo elenco, tra le reti interne d'utenza;
  - con la deliberazione ARG/elt 66/10, l'Autorità ha individuato l'elenco delle reti interne d'utenza sulla base delle predette lettere, modificando, di conseguenza, la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 52/10 ha disposto di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e di trasmettere l'elenco delle reti interne d'utenza conseguentemente aggiornato al Ministero dello Sviluppo Economico;
- nella medesima deliberazione, l'Autorità ha ritenuto di considerare rilevante la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di soggetti terzi connessi alla rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interne

d'utenza, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso;

- le comunicazioni, pervenute dalle società SE.CO.SV.IM. Srl ed Unilever Italia Manufacturing Srl, sono state effettuate in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 175/09;
- le caratteristiche delle reti elettriche delle medesime società sono coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, ai fini dell'identificazione delle reti interne d'utenza.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- includere, nel novero delle reti interne d'utenza, di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, aggiornata con la deliberazione ARG/elt 66/10, le reti elettriche della società SE.CO.SV.IM. S.r.l. e della società Unilever Italia Manufacturing S.r.l.;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza, come modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, aggiornata con la deliberazione ARG/elt 66/10, al Ministero dello Sviluppo Economico

**DELIBERA**

1. di sostituire la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10, aggiornata con la deliberazione ARG/elt 66/10, con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*